



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVIO

Il Municipio di Rovio, richiamati:

- L'art. 1, cpv. 2. del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Rovio del 24.10.2016;
- L'art. 192 della Legge Organica Comunale;

emana la seguente Ordinanza:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1. La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante l'uso di videocamere e il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.
2. La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune di Rovio in tutti i luoghi sensibili e per i quali il Municipio stabilisce che occorre un'accresciuta protezione.
3. Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:
 - Valletta,
 - Ala Materna
4. È esclusa la videosorveglianza di aree private.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali. In particolare:
 - garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la quiete, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali;
 - prevenire i danneggiamenti.

Art. 3 Utilizzazione

1. Il Municipio decide l'utilizzazione di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179quater CPS).
2. Il Municipio può incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di gestire le apparecchiature necessarie.
3. Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4 Informazione al pubblico

1. Le aree soggette a videosorveglianza devono essere segnalate.
2. L'informazione deve essere visibile.

Art. 5 Uso e accesso

1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.
2. L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al personale designato dal Municipio.
3. In casi particolari, previo consenso del Municipio, gli addetti sono autorizzati a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia, nonché al personale ausiliario delegato da tali organi.

Art. 6 Registrazione

1. Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
2. Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare le infrazioni. Le registrazioni devono in ogni caso essere cancellate entro 15 giorni.
3. Gli estratti comprovanti infrazioni sono conservati fino alla crescita in giudicato della decisione municipale di sanzione o di abbandono.
4. Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità di cui all'art.
- 5.

Art. 7 Comunicazione delle registrazioni

1. Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
2. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:
 - a) autorità competenti per il perseguimento penale,
 - b) autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Rovio.
3. La comunicazione delle registrazioni ad un'autorità ai sensi del capoverso precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile. Se l'autorità è parimenti preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

Art. 8 Protezione dei dati

1. Il Municipio e i servizi amministrativi comunali, prendono tutte le misure necessarie volte a impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione delle registrazioni da parte di terzi non autorizzati.
2. Sono autorizzati ad accedere ai dati: il Segretario comunale e il suo sostituto, in casi di segnalazione di reato e concordati con la Polizia comunale di Mendrisio, possono accedere anche i Municipalisti di Rovio.
3. Per il resto si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9 Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.
2. La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 12 ottobre al 13 novembre 2018.

Art. 10 Norme di diritto

1. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

PER IL MUNICIPIO

<p>Il Sindaco:</p>  <p>Riccardo Costantini</p>		<p>Il Segretario:</p>  <p>Matteo Cortesi</p>
---	---	--

Adottata con Risoluzione Municipale 1757 del 09.10.2018